

## PROVINCIA DI NUORO



### REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E L'UTILIZZO DEI BUONI PASTO ELETTRONICI. (*servizio sostitutivo di mensa*)

Adottato con delibera dell'Amministratore straordinario del 09/10/2020 n. 176

## **SOMMARIO**

Art. 1 Principi generali.....	3
Art. 2 Definizione del servizio sostitutivo di mensa.....	3
Art. 3 Diritto al servizio di mensa.....	3
Art. 4 Esclusione dal servizio di mensa.....	3
Art. 5 Valore ed utilizzo del buono pasto.....	4
Art. 6 Procedura di erogazione dei buoni pasto.....	4
Art. 7 Furto, smarrimento e deterioramento.....	4
Art. 8 Entrata in vigore.....	4

## **Art. 1 Principi generali**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per il personale dirigente, delle categorie del comparto Regioni ed Autonomie Locali e per il Segretario Generale. Il presente Regolamento tiene conto dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente in materia di personale e di spending review.
2. La Provincia di Nuoro, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali predette, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) il servizio di mensa aziendale.
3. Il servizio di mensa viene erogato in forma sostitutiva attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici.
4. Il servizio mensa non può essere sostituito da indennità; la smart card e i relativi buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
5. Dopo la consegna all'avente diritto, i buoni pasto entrano nella piena disponibilità del medesimo e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 7.
6. Si ha diritto al godimento di un buono pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3, fino alla concorrenza massima di 4 buoni pasto nel corso di un mese, eccetto che per i componenti dello staff e gli autisti per i quali il limite massimo è di 6 buoni pasto mensili.
7. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:
  - a) è necessario che il lavoratore sia in servizio;
  - b) è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.
  - c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

## **Art. 2 Definizione del servizio sostitutivo di mensa**

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo dei buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati.

## **Art. 3 Diritto al servizio di mensa**

1. Ha diritto all'attribuzione dei buoni pasto, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale.
2. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 7,5 ore (sette e mezza) complessive di lavoro, e vi sia una interruzione dal servizio di 30 minuti e non superiore a 2 ore, nel rispetto del profilo orario loro attribuito.
3. In ogni caso il rientro pomeridiano, per essere considerato tale, dovrà avere una durata non inferiore a 2 (due) ore lavorative; analogamente il turno antimeridiano non potrà essere inferiore alle restanti ore fino al raggiungimento delle 7,5 ore complessive.
4. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale secondo le stesse modalità stabilite per il personale a tempo pieno.
5. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dal sistema di rilevazione automatizzato delle presenze.

## **Art. 4 Esclusione dal servizio di mensa**

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata.

2. Non si ha diritto al buono pasto nelle giornate in cui la propria attività viene svolta secondo la modalità del lavoro agile.
3. Non avranno diritto all'attribuzione del buono i dipendenti in missione, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute.

### ***Art. 5 Valore ed utilizzo del buono pasto***

1. Il valore nominale del buono pasto è di € 7,00 (sette/00) pari al costo di un pasto, può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati.
2. Il buono è cumulabile nel limite di 8 buoni come specificato alla lettera F) dell'articolo 4 del Decreto MISE n.122/2017.
3. Il buono pasto non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali e all'IRAP per l'Amministrazione, nei limiti e secondo la normativa vigente.

### ***Art. 6 Procedura di erogazione dei buoni pasto***

1. L'erogazione dei buoni pasto sulla smart card a ciascun dipendente viene effettuata periodicamente in maniera posticipata da un incaricato del Servizio Economato e Patrimonio, sulla base dei fogli presenze trasmessi mensilmente dall'ufficio presenze.
2. Alla fine di detto periodo di riferimento deve essere predisposto a cura dell'incaricato del servizio e firmato dal dirigente, un resoconto dei buoni consegnati sulla base dei rientri effettuati, come risultanti dalle timbrature registrate nel sistema automatizzato di rilevazione delle presenze. Il Responsabile P.O. del Servizio Economato e Patrimonio provvederà inoltre alla rendicontazione annuale nei termini di legge.
3. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e decorsa tale data essi possono essere sostituiti con altri solo entro il termine contrattualmente concordato con la ditta fornitrice.
4. I dipendenti, da parte loro, sono tenuti ad utilizzare i buoni pasto nei termini di legge, del presente regolamento e della convenzione.

### ***Art. 7 Furto, smarrimento e deterioramento***

1. In caso di furto o smarrimento della smart card il dipendente dovrà comunicare tempestivamente all'ufficio Economato e Patrimonio tale circostanza al fine di far provvedere il blocco della card al fornitore.

### ***Art. 8 Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entrerà a far data dal mese successivo alla sua adozione.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Basolu Giovanni Mario

CODICE FISCALE: TINIT-BSLGNN56M11G191K

DATA FIRMA: 13/10/2020 11:18:20

IMPRONTA: 33383539316432663262336162663862623832363763303966663133313464323631373265323762

NOME: MELONI MARIANO

CODICE FISCALE: TINIT-MLNMRN59E13Z103X

DATA FIRMA: 08/10/2020 09:11:11

IMPRONTA: 66633538616434326435623164653836326431313231393032333735646439396535623839663036